

# Decreto-legge

## Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, università e ricerca, della salute, della pubblica amministrazione e semplificazione, della coesione territoriale;

Emana  
il seguente decreto-legge:

.....

### SEZIONE V

#### AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

##### *Art.14*

##### *Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali*

8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

- 1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
- 2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore\*;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore\*;

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore\*, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto.

**Nota \*** Di fatto corrisponde ad un innalzamento dei limiti di circa il 300%. Se i livelli di esposizione nella notte e nelle ore di scarso traffico si mantengono sotto 1- 2 V/m, nelle ore di traffico possono crescere fino a 18- 20 V/m considerando che comunque i picchi di emissione si concentrano in un periodo limitato a 4 – 5 ore nell'arco della giornata. Saltano gli indirizzi propri della Legge Quadro n° 36 del Febbraio 2001 rivolti alla minimizzazione delle esposizioni della popolazione e cancella l'eredità del Decreto n° 381 del 1998, improntato piuttosto ai principi di tutela della salute.

Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal Decreto Legislativo n. 259/2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori\*\* che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione\*\* della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici\*\* così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con apposito Decreto Dirigenziale entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

**Nota\*\*** La modifica di approccio riguarda anche l'alterazione dei valori di emissione che vengono utilizzati per stimare le intensità delle emissioni all'interno degli edifici e nelle aree in cui è prevista la permanenza di persone superiori alle 4 ore consecutive. In pratica vengono inseriti fattori di attenuazione, secondo guide da scriversi a cura di ARPA/APPA e ISPRA in modo da calcolare le emissioni non in riferimento ai dati nominali di impianto ma a dati ridotti secondo specifici protocolli.

Si armonizza la necessità di disporre di maggiore potenza emessa realmente (e quindi misurabile) con la progettabilità di impianti che possono emettere potenze in grado di superare gli attuali limiti di legge. Viene violato il principio di cautela anche all'interno delle abitazioni civili e di quelle persone che non intendono fruire di tali valori di potenza irradiata da impianti esterni, utile solo per trasferimenti di dati in banda larga, (all'interno di abitazioni), servizio comunque disponibile tramite sistemi non wireless (cablature telefoniche, sistemi wi-fi con cablature indoor, etc.). Non è proponibile per questo servizio la definizione di "strategico per lo sviluppo del Paese", in quanto concorrente con altri alternativi e meno impattanti sistemi (rete telefonia fissa, cablature in fibra, sistemi locali Wi-Fi, ...).

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

**Nota\*\*\*** Al di là delle considerazioni circa la necessità di sviluppare tante reti quanto sono i concessionari (si potrebbe per esempio ragionare in maniera analoga a come fatto per il programma WiMax che prevedeva la suddivisione del territorio nazionale in macro aree, una per ogni operatore/i e con possibilità di roaming per i vari gestori concessionari), si evincono le seguenti criticità di carattere generale:

1. Mentre l'Europa procede con varie Raccomandazioni verso un approccio cautelativo sul tema, alcuni Paesi elaborano programmi di abbassamento dei limiti di esposizione e particolari prescrizioni per aree non ritenute idonee a far entrare i telefoni cellulari e smartphone (scuole), e riconoscono l'elettrosensibilità come patologia invalidante, in Italia si procede verso "tecniche" di sottovalutazione dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici;
2. Di fatto si opera un innalzamento dei limiti di esposizione per la popolazione e si nega il diritto di non vedere violato l'ambiente privato da livelli di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge, seppur per periodi inferiori alle 24 ore consecutive.
3. Piani comunali di telefonia mobile: ultimo baluardo per arginare l'imminente infrastrutturazione di tutto il territorio nazionale con la tecnologia di 4<sup>a</sup> generazione (LTE). Il Decreto non intacca la facoltà da parte dei Comuni di scegliere le localizzazioni puntuali degli impianti, decidendo anche quali e quanti possono insediarsi su ognuno di questi. Infatti non viene modificato l'Art. 8 Comma 6 della Legge Quadro n° 36, che assegnando ai Comuni la prerogativa di governo del territorio, indica la finalità da perseguire nella scelta dei siti: la minimizzazione delle esposizioni per la popolazione.
4. Rimangono altresì congruenti le indicazioni contenute nelle varie Leggi Regionali che in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella Legge Quadro n° 36 Art. 8 Comma 6, indicano i criteri di localizzazione degli impianti al fine di raggiungere lo stesso indirizzo della minimizzazione.